



COMMISSARIO DELEGATO

EMERGENZA ECCEZIONALI EVENTI METEO CHE HANNO INTERESSATO LA
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

A PARTIRE DA OTTOBRE 2018

Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n.558 del 15/11/2018

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGROALIMENTARI, FORESTALI e ITTICHE	
tel + 39 0432 555 323 tel + 39 0432 555 306 fax + 39 0432 555 140	agricoltura@regione.fvg.it; agricoltura@certregione.fvg.it I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 558/2018 – “Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018”

Progetto cod. B19-for-0786: Comune di Forni di Sopra (UD):
Intervento urgente di sistemazione idraulica e forestale lungo il
Rio Calda in Comune di Forni di Sopra (UD).

Perizia suppletiva e di variante

Decreto di occupazione d’urgenza preordinata all’esproprio e di
occupazione temporanea non preordinata all’esproprio ai sensi

dell'art. 22-bis e art. 49 del D.P.R. n. 327/2001 – determinazione in via provvisoria dell'indennità di esproprio, di occupazione d'urgenza e di occupazione temporanea non preordinata all'esproprio ai sensi degli artt. 20, 21 e dell'art. 50 del D.P.R. n. 327/2001, per le sole particelle interessate dalle nuove opere inserite nel progetto definitivo-esecutivo dal progetto di perizia suppletiva e di variante approvato dal Commissario Delegato all'emergenza OCDPC n. 558/2018 con decreto n. 489 del 16.03.2021.

Il Direttore Centrale/Soggetto ausiliario

Visto il Decreto 30 ottobre 2018, n. 1231, con il quale è stato dichiarato dall'Assessore regionale alla protezione civile, d'intesa con il Presidente della Regione, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9, comma 2, della legge regionale 31.12.1986, n. 64, a decorrere dal 28 ottobre 2018 e fino alla revoca del provvedimento, lo stato di emergenza sul territorio regionale, al fine di fronteggiare i danni derivanti dall'evoluzione negativa dello scenario di rischio descritto negli allerta regionali n. 27, 28 e 29/2018 e di avviare tutti gli interventi atti a fronteggiare l'emergenza a salvaguardia della pubblica incolumità;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018, con la quale:

- è stato dichiarato lo stato di emergenza nei territori colpiti delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018;

Vista l'Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 558/2018 del 15 novembre 2018 – “Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018” (di seguito anche Ordinanza n. 558/2018 oppure OCDPC n. 558/2018);

Visto l'art. 1, comma 1, dell'Ordinanza del Capo dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018 (di seguito Ordinanza n. 558/2018), con la quale il Capo Dipartimento della Protezione Civile ha nominato, tra gli altri, il Presidente della Regione Autonoma Friuli -Venezia Giulia – per proprio ambito territoriale – Commissario delegato per l'emergenza determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il Friuli Venezia Giulia, colpito dagli eccezionali eventi meteo a partire da ottobre 2018;

Visto il decreto del Commissario delegato, dott. Massimiliano Fedriga, 11 dicembre 2018, n. 2, a mezzo del quale il dott. Riccardo Riccardi, vicepresidente e Assessore alla salute, politiche sociali e disabilità, delegato alla Protezione Civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, è stato individuato quale Soggetto Attuatore, ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 558/2018, al quale in base al medesimo decreto, sono state affidate tutte le funzioni che la prefata Ordinanza assegna al commissario Delegato;

VISTO l'art. 1, comma 2 dell'Ordinanza n. 558/2018, laddove prevede che “Per l'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza i soggetti di cui al comma 1 (tra cui il Presidente

della Regione Friuli Venezia Giulia nominato Commissario delegato), che operano a titolo gratuito, possono avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali, delle unioni montane, comunali, delle loro società in house e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, anche in accordo con le ANCI regionali, nonché individuare soggetti attuatori che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”; **Vista** la contabilità speciale n. 6113 intestata a C.D.PRES.F.V.GIULIA attivata su istruzione della Banca d’Italia autorizzata come per legge;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 di “Assegnazione di risorse finanziarie di cui all’rt.1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”, con cui è stato messo a disposizione del Commissario delegato, nominato per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, un importo complessivo di euro 277.680.104,41 per il triennio 2019-2021, di cui euro 85.440.032,13 per l’anno 2019, euro 96.120.036,14 per l’anno 2020 ed Euro 96.120.036,14 per l’anno 2021;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2019 “recante assegnazione di risorse finanziarie di cui all’articolo 24-quater, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136”, con cui è stato messo a disposizione del Commissario delegato, nominato per la Regione Friuli Venezia Giulia, un importo complessivo di Euro 84.102.629,07 per il biennio 2019-2020, di cui Euro 75.090.280,44 per l’annualità 2019 ed Euro 9.012.348,63, per l’annualità 2020;

Preso atto che, con nota prot. POST/16292 del 26 marzo 2019 (agli atti del commissario con prot. N. 4998/19 di medesima data) il Capo del Dipartimento Protezione Civile ha approvato il Piano degli investimenti di cui alle risorse finanziarie di cui all’art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

Preso atto che, con nota prot. POST/0023696 del 7 maggio 2019 (agli atti del commissario con prot. N. 7866/19 di medesima data) il Capo del Dipartimento Protezione Civile ha approvato il Piano degli investimenti di cui alle risorse finanziarie di cui all’art. 24-quater, del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2019, n. 136;

Visti altresì i DCR/5/SA11/2019 del 9 aprile 2019 e DCR/6/SA11/2019 del 23 aprile 2019 con cui il Soggetto Attuatore, dott. Riccardo Riccardi, in relazione al DPCM 27 febbraio 2019, ha individuato i Soggetti Ausiliari per la realizzazione degli interventi, elencati nell’allegato A dei rispettivi decreti, approvando, altresì, lo schema di avalimento che regola le attività di rispettiva competenza, precisando che il soggetto ausiliario svolgerà le funzioni e le attività descritte in convenzione in nome, per conto e nell’interesse del soggetto Attuatore;

Visto il DCR/7/SA11/2019 del 9 maggio 2019 con cui il Soggetto Attuatore, ha individuato i Soggetti Ausiliari per la realizzazione degli interventi, elencati nell’allegato A del Decreto n. 7 medesimo, approvando, altresì, lo schema di avalimento che regola le attività di rispettiva competenza, precisando che il soggetto ausiliario svolgerà le funzioni e le attività descritte in convenzione in nome, per conto e nell’interesse del soggetto Attuatore;

Dato atto che, successive rimodulazioni dei Piani degli investimenti sono state proposte al dipartimento di Protezione Civile e dallo stesso approvate;

Richiamati i decreti del Soggetto Attuatore con cui sono state apportate modifiche ed integrazioni all’allegato A dei Decreti sopra citati, in relazione all’individuazione degli interventi e dei Soggetti Ausiliari preposti alla loro realizzazione;

Visto il DCR/13/SA11/2021 del 4 gennaio 2021 con cui il soggetto Attuatore ha provveduto all’aggiornamento degli interventi approvati, con riferimento al Piano degli investimenti di cui al DPCM 27 febbraio 2019 e DPCM 4 aprile 2019, annualità 2019;

Preso atto che, con nota prot. Post/57162 del 06/11/2019, agli atti del Commissario delegato con prot. N. 25062 di medesima data, il Capo del dipartimento di Protezione Civile ha approvato il Piano degli investimenti relativo alle risorse stanziato dal DPCM 27 febbraio 2019;

Preso atto che, con nota prot. Post/57171 del 06/11/2019, agli atti del Commissario delegato con prot. N. 25060 di medesima data, il Capo del dipartimento di Protezione Civile ha approvato

il Piano degli investimenti relativo alle risorse stanziato dal DPCM 4 aprile 2019;

Visto altresì, il Decreto n. 483 di data 8 novembre 2019, con cui il soggetto Attuatore, in relazione alle risorse stanziato dal DPCM 27 febbraio 2019, ha individuato nuovi interventi da affidare entro l'anno 2019 e che l'importo totale degli interventi realizzati da Soggetti Ausiliari è pari ad Euro 61.839.040,32, di cui Euro 10.969.425,59 per nuovi interventi;

Visto altresì, il Decreto n. 484 di data 8 novembre 2019, con cui il soggetto Attuatore, in relazione alle risorse stanziato dal DPCM 4 aprile 2019, ha individuato nuovi interventi da affidare entro l'anno 2019 e che l'importo totale degli interventi realizzati da Soggetti Ausiliari è pari ad Euro 56.644.425,24, di cui Euro 4.416.724,58 per nuovi interventi;

Dato atto che il commissario delegato è stazione appaltante e il Vicepresidente e Assessore alla salute, politiche sociali e disabilità, delegato alla Protezione civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, è Soggetto Attuatore e delegato del commissario, di cui al DCR/2/CD/11/2018, e realizza parte degli interventi del Piano avvalendosi di Soggetti Ausiliari, per un importo totale pari ad Euro 79.159.902,46;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri di data 21 novembre 2019, con cui lo stato emergenziale è stato prorogato fino al 7 novembre 2020;

Richiamato l'art. 1 comma 4-duodevices del Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2020, n. 159: "In considerazione delle difficoltà gestionali derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga al limite di cui all'articolo 24, comma 3, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, relativo agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018, è prorogato di ulteriori dodici mesi senza nuovi oneri per la finanza pubblica. Alle conseguenti attività e alle relative spese si fa fronte con le risorse già assegnate allo scopo con delibere del Consiglio dei Ministri";

Considerato che, l'intervento denominato "Danni alle opere, sovralluvionamento, erosioni spondali, frane" – Codice B19-for-0786, per un importo complessivo di Euro 897.398,49 (ottocentotrentasettemilatrecentonovantotto/49), rientra nei Piani predetti e che esso risulta in capo al Soggetto Attuatore, Vicepresidente della Regione FVG con delega alla Protezione Civile FVG;

Considerato che la Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche è stato identificato quale Soggetto Ausiliario per la realizzazione dell'intervento in oggetto come da convenzione del 20 maggio 2019 tra Soggetto Attuatore e Soggetto Ausiliario, e successiva modifica tramite nota prot. 28992 del 9 dicembre 2019, di cui si richiamano i rispettivi obblighi e impegni;

Appurato che con l'Allegato n. 1 alla predetta Convenzione di avvalimento, per l'intervento in argomento si conferma la nomina dell'Ing. Mauro Tositti, quale Responsabile Unico del Procedimento;

Visto l'art. 4 dell'Ordinanza n. 558/2018 e successive Ordinanze che introducono modifiche ed integrazioni, con cui si dispone che per la realizzazione delle attività di cui all'Ordinanza medesima i Commissari delegati e gli eventuali Soggetti attuatori dagli stessi individuati possono operare in deroga alle disposizioni normative ivi espressamente elencate, sulla base di apposita motivazione, e comunque nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario;

Preso atto che l'art. 4 dell'Ordinanza n. 558/2018 e successive Ordinanze che introducono modifiche ed integrazioni, per quanto attiene il D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., prevede che i Commissari Delegati e gli eventuali Soggetti Attuatori dai medesimi individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga agli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 28, 49 del predetto D.P.R.;

Ritenuto di dover applicare le deroghe sopra richiamate, perdurando l'esigenza di tutela della pubblica e privata incolumità mediante la messa in sicurezza di situazioni di rischio elevato;

Richiamato il Decreto del soggetto Attuatore n. DCR/313/SA11/2019 del 22 agosto 2019 di

approvazione del progetto originario, con dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori;

Tenuto conto che il suddetto progetto interessando proprietà private ne prevedeva l'acquisizione;

Visto il Decreto n. 5989 di data 23.08.2019 emesso dal Direttore centrale della Direzione Centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, quale autorità espropriante in nome e in conto del Commissario Delegato, ai sensi del disposto dall'OCDPC n. 558/2018, "di occupazione d'urgenza preordinata all'esproprio e di occupazione temporanea non preordinata all'esproprio ai sensi dell'art. 22-bis e art. 49 del D.P.R. n. 327/2001 – e di determinazione in via provvisoria dell'indennità di esproprio, di occupazione temporanea d'urgenza e di occupazione temporanea non preordinata all'esproprio ai sensi degli artt. 20, 21 e dell'art. 50 del D.P.R. n. 327/2001", al quale è stato allegato il relativo piano particellare d'esproprio;

Appurato che il predetto decreto d'occupazione d'urgenza preordinata all'esproprio e di occupazione temporanea non preordinata all'esproprio è stato regolarmente notificato alle ditte proprietarie, in applicazione delle deroghe previste dall'art. 4 dell'OCDPC n. 558/2018, unitamente all'avviso di immissione in possesso e di redazione degli stati di consistenza;

Tenuto conto che in data 3 settembre 2019 si è dato corso, nel rispetto delle disposizioni previste dal D.P.R. n. 327/2001 ed in applicazione alle deroghe contenute all'art. 4 dell'OCDPC n. 558/2018, all'immissione in possesso e alla redazione degli stati di consistenza delle particelle interessate dall'intervento in oggetto, individuate nel piano parcellare d'esproprio di cui al progetto definitivo esecutivo redatto ai sensi del D.P.R. n. 327/2001;

Preso atto che in seguito all'immissione in possesso delle predette aree, i lavori hanno avuto regolarmente inizio in data 11 settembre 2019;

Vista la richiesta di autorizzazione di una perizia suppletiva e di variante, agli atti del Commissario Delegato con prot. N. 38309/20 di data 21 dicembre 2020, relativa tra l'altro: quantitativi da movimentare, riprofilatura di alcuni tratti di alveo, realizzazione sponde, costruzione di protezioni spondali, ripristino della pavimentazione esistente;

Premesso che a seguito della conferenza dei Servizi convocata il 02.02.2021, acquisite le autorizzazioni/pareri di rito, ed in seguito al perfezionamento da parte del Soggetto Ausiliario, del progetto di variante per l'adeguamento del progetto medesimo, alle prescrizioni stabilite dagli Enti interessati, il Soggetto Attuatore con proprio decreto n. 489 del 16 marzo 2021 ha approvato la variante al progetto definitivo-esecutivo denominato cod. B19-for-0786 Comune di Forni di Sopra (UD) - Intervento urgente di sistemazione idraulica e forestale lungo il Rio Calda in Comune di Forni di Sopra (UD);

Considerato che l'art. 5 lettera i) della Convenzione di avalimento prevede che il Soggetto ausiliario, nel caso sia necessario effettuare occupazioni d'urgenza e/o espropriazioni debba emettere tutti gli atti necessari al perfezionamento del procedimento di esproprio compreso il decreto di occupazione d'urgenza, la redazione dello stato di consistenza, il verbale di immissione in possesso dei suoli;

Preso atto che le nuove opere previste dal progetto di variante, interessano sia proprietà private non ricomprese nel piano parcellare d'esproprio approvato con DCR/313/SA11/2019 del 22 agosto 2019, allegato al Decreto n. 5989 di data 23.08.2019 "di occupazione d'urgenza preordinata all'esproprio e di occupazione temporanea non preordinata all'esproprio ai sensi dell'art. 22-bis e art. 49 del D.P.R. n. 327/2001 – e di determinazione in via provvisoria dell'indennità di esproprio, di occupazione temporanea d'urgenza e di occupazione temporanea non preordinata all'esproprio ai sensi degli artt. 20, 21 e dell'art. 50 del D.P.R. n. 327/2001", sia particelle già inserite nel predetto piano parcellare d'esproprio, per le quali vengo a mutare le superfici interessate dall'occupazione d'urgenza preordinata all'esproprio e dall'occupazione temporanea non preordinata all'esproprio, o per le quali era stata prevista esclusivamente l'occupazione temporanea non preordinata all'esproprio sulle quali sono ora state individuate superfici da destinare ad occupazione d'urgenza preordinata all'esproprio;

Dato atto che per le suddette proprietà private, individuate nel piano particellare d'esproprio allegato alla variante al progetto-definitivo dell'intervento in argomento, ed evidenziate in colore verde ed in colore rosa nell'Elaborato RA630 – REV 1 “Piano particellare d'esproprio - elenco ditte” e nell'elaborato “RA630 – REV 1 “Piano particellare occupazioni - elenco ditte” costituito dalle seguenti tavole ed elaborati:

- Tavola Gen- 06 – REV 1 Piano particellare – planimetria catastale aree oggetto di esproprio;
- Tavola Gen – 08 – REV 1 Piano particellare – planimetria catastale occupazioni temporanee;
- Elaborato RA630 – REV 1 “Piano particellare d'esproprio - elenco ditte”;
- Elaborato RA630 – REV 1 “Piano particellare occupazioni - elenco ditte”;

approvato dal Soggetto Attuatore con proprio decreto n. 489 del 16 marzo 2021, si rende necessaria l'emissione di un nuovo Decreto d'occupazione d'urgenza preordinata all'esproprio e di occupazione temporanea non preordinata all'esproprio;

Visto il disposto dell'art. 10, comma 1 del D.P.R. n. 327/2001 in merito all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;

Appurato che

- ai sensi dell'art. 1, comma 7 dell'Ordinanza del Capo dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, gli interventi ricompresi nell'ordinanza medesima sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità e, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti,
- ai sensi dell'art. 14, comma 2 dell' Ordinanza del Capo dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, l'approvazione dei progetti da parte dei Commissari delegati e degli eventuali Soggetti attuatori, costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione dell'opera o all'imposizione dell'area di rispetto e comporta vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei relativi lavori;

Preso atto che con l'approvazione della variante al progetto definitivo-esecutivo dell'intervento in oggetto, con Decreto del soggetto attuatore n. 489 del 16.03.2021 è stata dichiarata la pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e determinata la variante agli strumenti di pianificazione urbanistica;

Preso atto che ai sensi degli artt. 11 e 16 del D.P.R. n. 327/2001 il Soggetto ausiliario - Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche della Regione, ha provveduto a comunicare a mezzo raccomandata A.R./PEC alle ditte proprietarie delle particelle interessate dalla realizzazione delle opere oggetto della variante, l'avvio del procedimento espropriativo, assegnando giorni 7 per le eventuali osservazioni, e che nel predetto termine non sono pervenute osservazioni;

Preso atto che il Soggetto ausiliario - Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche della Regione, per alcune particelle interessate dall'intervento in oggetto intestate a persone fisiche risultate decedute, stante l'impossibilità di accertarne l'effettiva proprietà, ha richiesto al Comune di Forni di Sopra con nota prot. AGFORD-862868 del 21.12.2020 la pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente medesimo, della “comunicazione di avvio del procedimento espropriativo” ai sensi dell'art. 11, e dell'art. 16 D.P.R. 8.6.2001, n. 327, per darne pubblica visione per 20 (venti) giorni naturali e consecutivi, a partire dal giorno 21.12.2021, e che nel predetto termine non sono pervenute osservazioni.

Vista la comunicazione del Comune di Forni di Sopra, del 24.12.2020, prot. 6121 pervenuta alla - Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche della Regione – Servizio gestione territorio montano, bonifica ed irrigazione in data 24.12.2020, prot. AGFOR-GEN-87752, attestante l'avvenuta pubblicazione della predetta comunicazione di avvio del procedimento, all'Albo Pretorio a decorrere dal 24.12.2020 per 20 (venti) giorni naturali e consecutivi;

Preso atto che alla luce di quanto precedentemente riportato, le nuove aree interessate dalla procedura d'occupazione d'urgenza preordinata all'esproprio, non ricomprese nel precedente

piano particellare d'esproprio e le aree già ricomprese nel precedente piano particellare d'esproprio per le quali sono mutate o sono state inserite nuove superfici destinate all'occupazione d'urgenza preordinata all'esproprio, in seguito all'approvazione della perizia suppletiva e di variante risultano regolarmente sottoposte al relativo vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 10 del T.U.E.,

Atteso che il termine utile per l'emanazione del decreto di esproprio, ai sensi di legge è fissato in 5 anni dalla data di efficacia dell'atto di dichiarazione della pubblica utilità dell'opera;

Visto il "Piano particellare d'esproprio", costituito dalle seguenti tavole ed elaborati:

- Tavola Gen- 06 REV 1 Piano particellare – planimetria catastale aree oggetto di esproprio;
- Tavola Gen – 08 REV 1 Piano particellare – planimetria catastale occupazioni temporanee;
- Elaborato RA630 – REV 1 "Piano particellare d'esproprio - elenco ditte";
- Elaborato RA630 – REV 1 "Piano particellare occupazioni - elenco ditte";

facente parte della variante al progetto definitivo-esecutivo approvato con il Decreto del Soggetto Attuatore n. 489 del 16.03.2021, contenente la descrizione dei terreni di cui è previsto l'esproprio e l'occupazione temporanea, con l'indicazione dell'estensione dei confini, dei dati identificativi catastali e dei proprietari iscritti nei registri catastali;

Viste le indennità provvisorie di esproprio indicate nel piano particellare di esproprio, determinate ai sensi del T.U.E. e riportate nell'allegato 1 al presente provvedimento (Elaborato RA630 – REV 1 "Piano particellare d'esproprio - elenco ditte"), che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Viste le indennità provvisorie per l'occupazione temporanea, stimate nel piano particellare di esproprio della variante al progetto definitivo-esecutivo nella misura di 1/12 dell'indennità di esproprio in ragione di anno, calcolate per una annualità, riportate nell'allegato 1 al presente provvedimento (Elaborato RA630 – REV 1 "Piano particellare occupazioni - elenco ditte"), che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Considerato che ricorrono gli estremi d'urgenza per l'applicazione dell'art. 22-bis del T.U.E., trattandosi di intervento ricompreso tra quelli individuati dall'Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 558/2018, del 15.11.2018 "Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018";

Considerato che trova applicazione il disposto dell'art. 4, comma 1 dell'Ordinanza n. 558/2018 e successive Ordinanze che introducono modifiche ed integrazioni, con cui si dispone che "per la realizzazione delle attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, i Commissari delegati e gli eventuali Soggetti attuatori dagli stessi individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:omissis.... Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli ;6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 28, e 49";

Dato atto che la spesa per le procedure espropriative trova copertura alla voce "Somme a disposizione dell'amministrazione - B. 3 – espropri ed asservimenti" del quadro economico della variante al progetto in argomento, a valere sui fondi di contabilità speciale affidata in gestione al Commissario Delegato;

Visto il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;

Visto il D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;

In esecuzione dell'Ordinanza del Capo dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, più volte richiamata

Decreta

1. Ai sensi dell'art. 22-bis e dell'art. 49 del T.U.E., per consentire il proseguo dell'esecuzione dei lavori di sistemazione idraulica e forestale lungo il Rio Calda in Comune di Forni di Sopra (UD) intervento B19-for-0786, di cui alla variante al progetto definitivo-esecutivo richiamata in premessa, è pronunciata in favore della Direzione Centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, quale autorità espropriante in nome e in conto del Commissario Delegato, ai sensi del disposto dall'Ordinanza del Capo dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, l'occupazione d'urgenza preordinata all'esproprio e l'occupazione temporanea non preordinata all'esproprio dei beni indicati nell'allegato piano particellare d'esproprio (Allegato 1), siti nel Comune di Forni di Sotto, per i quali si determinano in via provvisoria le indennità di occupazione d'urgenza, di esproprio e di occupazione temporanea non preordinata all'esproprio (per l'occupazione in modo unitario, per anno di occupazione) come riportate nell'allegato piano particellare d'esproprio (Allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. L'esecuzione del presente provvedimento, ai fini dell'immissione nel possesso, da effettuarsi con le medesime modalità di cui all'art. 24, del T.U.E., dovrà aver luogo nel termine di tre mesi dall'emanazione del presente provvedimento, e perderà efficacia qualora non venga emanato il provvedimento di esproprio nel termine di 5 anni;
3. Il presente provvedimento sarà notificato a mezzo raccomandata A.R./PEC alle ditte espropriande, identificate nel pianto particellare d'esproprio, unitamente o separatamente all'avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è stabilita l'esecuzione del decreto medesimo; la notificazione dovrà avvenire almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'immissione in possesso dei beni espropriandi.
4. Le ditte proprietarie che intendano accettare le indennità provvisoria di esproprio, di occupazione d'urgenza e di occupazione temporanea non preordinata all'esproprio loro attribuite, dovranno dare comunicazione all'autorità espropriante entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data della notifica del decreto, nel rispetto del disposto dal comma 1 dell'art. 22 bis del T.U.E.; a tale scopo, dovranno inoltrare nel predetto termine, una dichiarazione di accettazione, resa nella forma sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 47 del DPR 28.12.2000, n. 445, contenente espressa attestazione circa l'assenza di diritti di terzi sul bene. La dichiarazione di accettazione si intende irrevocabile.
Il pagamento dell'indennità di esproprio avrà luogo una volta effettuato il frazionamento catastale delle aree interessate, con l'individuazione definitiva delle superfici espropriande e sia possibile emanare il decreto definitivo di esproprio.
5. In caso di accettazione delle indennità di occupazione temporanea non preordinata all'esproprio, la liquidazione dell'ammontare dell'indennità maturata per tutto il periodo di possesso in ordine alla misura annua o mensile concordata sarà effettuata soltanto a fine occupazione, pertanto il pagamento diretto ai proprietari delle somme accettate a titolo di indennità di occupazione temporanea non preordinata all'esproprio avrà luogo, senza alcun'altra formalità, a fine occupazione in ragione della sua durata reale;
6. Qualora il bene sia gravato da diritti di terzi, il proprietario potrà ugualmente dichiarare l'accettazione dell'indennità provvisoria di esproprio. Il pagamento diretto delle intere somme dovute, sia per l'esproprio che per l'occupazione, avverrà soltanto dopo che lo stesso proprietario abbia assunto ogni responsabilità in ordine ai diritti dei terzi rimettendo, a tal riguardo ed entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data della dichiarazione di accettazione, specifica dichiarazione nella forma sostitutiva dell'atto di notorietà e, se del caso, depositando un'idonea garanzia da prestare nei modi e nei termini che saranno successivamente stabiliti dall'autorità espropriante in ordine ai pesi gravanti sul bene. Inoltre, se l'immobile sia gravato di ipoteca, il proprietario dovrà esibire, nel medesimo termine di cui prima, una dichiarazione del titolare del diritto di ipoteca, con firma autenticata, che autorizzi la riscossione della somma concordata. In mancanza della suddetta documentazione non si procederà al pagamento diretto delle indennità ma la sola indennità di esproprio verrà depositata in favore della ditta presso il Servizio Depositi del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
7. In caso di rifiuto o di silenzio, le indennità provvisorie di esproprio, di occupazione d'urgenza e di occupazione temporanea non preordinata all'esproprio si intenderanno non accettate e pertanto il procedimento espropriativo seguirà il suo corso in applicazione delle norme sancite dal T.U.E.;

8. Per gli effetti dell'art. 22-bis comma 1 del T.U. espropri, la ditta che non ha accettato la misura dell'indennità provvisoria di esproprio potrà presentare, entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di immissione in possesso, osservazioni scritte e depositare documenti. Entro il medesimo termine la ditta che intenda rifiutare l'indennità offerta potrà optare per la stima dell'indennità definitiva da redigersi a cura di una terna di tecnici (di cui uno nominato da ciascuna delle parti ed il terzo dal Presidente del Tribunale su istanza di chi vi abbia interesse) ai sensi dell'art. 21 del T.U. espropri. In questo caso, la ditta interessata dovrà anche designare un tecnico di propria fiducia affinché venga nominato dall'Autorità espropriante a far parte della terna dei periti incaricati per la stima del valore venale dei beni espropriandi. Ai sensi dell'art. 21 comma 6 del T.U. espropri, le spese della terna sono poste a carico del proprietario se la stima è inferiore alla somma determinata in via provvisoria, sono divise per metà tra il beneficiario dell'esproprio e l'espropriato se la differenza con la somma determinata in via provvisoria non supera in aumento il decimo e, negli altri casi, sono poste a carico del beneficiario dell'esproprio.
9. Per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell'indennità di espropriazione o del corrispettivo stabilito per la cessione bonaria, è dovuta l'indennità di occupazione, computata ai sensi dell'art. 50 del T.U.E..
10. le indennità di esproprio determinate nel presente decreto possono essere soggette alla ritenuta del 20%, ai sensi di quanto disposto dall'art. 35 del T.U. espropri, qualora le aree interessate dall'esproprio siano incluse all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C, D di cui al D.M. 2 aprile 1968;

Dispone

la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento per i successivi adempimenti;

la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia www.regione.fvg.it, sul sito del Commissario delegato www.protezionecivile.fvg.it/it/commissario-delegato-emergenza-ottobre-2018, all'albo pretorio del Comune interessato dall'intervento e per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Tutte le comunicazioni indirizzate dagli interessati all'autorità espropriante dovranno essere inviate:

- tramite PEC: all'indirizzo gestioneterritorio@certregione.fvg.it.
- tramite raccomandata A/R: all'indirizzo "Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche – Servizio gestione territorio montano, bonifica e irrigazione, via Sabbadini 31, 33100 – Udine".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla notifica, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro centoventi giorni dalla notifica; per i terzi interessati i predetti termini decorrono dalla data di pubblicazione nel BUR, ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario per controversie riguardanti la determinazione dell'indennità ai sensi degli artt. 53 e 54 del D.P.R. 327/2001.

Il Direttore Centrale/ Soggetto ausiliario
dott. Adolfo Faidiga
(firmato digitalmente)

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1: Piano particellare d'esproprio, costituito da:

- Tavola Gen- 06 REV 1 Piano particellare – planimetria catastale aree oggetto di esproprio;
- Tavola Gen – 08 REV 1 Piano particellare – planimetria catastale occupazioni temporanee;
- Elaborato RA630 – REV 1 "Piano particellare d'esproprio - elenco ditte";
- Elaborato RA630 – REV 1 "Piano particellare occupazioni - elenco ditte";

